



GLI STRUMENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO

**Parte II - Gli atti di destinazione dei
beni *ex art. 2645-ter c.c.*, il contratto
di affidamento fiduciario, le polizze
assicurative e i fondi pensione**

INDICE

- 3 **INTRODUZIONE**
- 3 **I PARAGRAFO**
Gli atti di destinazione dei beni *ex art. 2654-ter c.c.*
- 4 **II PARAGRAFO**
Il c.d. contratto di affidamento fiduciario
- 6 **III PARAGRAFO**
Le polizze assicurative e i fondi pensione



PARTE II

Gli atti di destinazione dei beni *ex art. 2645-ter c.c.*, il contratto di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i fondi pensione

Il presente scritto costituisce la seconda parte del vademecum avente a oggetto, più in generale, la trattazione di quegli istituti inquadrabili nella categoria dei c.d. strumenti di tutela del patrimonio. Nella prima parte, in particolare, si è offerta una agile panoramica circa i principi giuridici che regolano il tema della responsabilità patrimoniale e si è passati alla trattazione del c.d. fondo patrimoniale. In questa seconda parte, invece, verranno esaminati i c.d. atti di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, il contratto di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i fondi pensione.

I PARAGRAFO

Gli atti di destinazione dei beni *ex art. 2654-ter c.c.*

L'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. nella sistematica del Codice civile – attraverso l'art. 39-novies, comma 1, D.L. 273/2005 (convertito con modificazioni dalla L. 51/2006) – ha costituito una importante novità legislativa nel panorama dei c.d. strumenti di tutela del patrimonio.

In proposito, tuttavia, occorre avvertire come il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto non abbia ancora definitivamente chiarito in che termini debba essere inquadrata la nuova fattispecie normativa qui in commento, se, cioè, considerarla alla stregua di nuova tipologia negoziale (vale a dire, di nuovo “tipo contrattuale”), o, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, come mero istituto diretto a produrre i tipici effetti destinatori-separatori sui beni oggetto dell'atto di destinazione. Ebbene, prima di esaminare l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, conviene riportare testualmente la previsione di legge, che così dispone:

- *Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.*

Dunque, per fornire una definizione che abbracci l'intero portato della norma ora ricordata, potrà certamente dirsi come:

- l'art. 2645-ter c.c. abbia introdotto la possibilità di *trascrivere* tutti gli atti già versati in forma pubblica – vale a dire quelli formati attraverso l'opera del notaio o di un altro pubblico ufficiale in ossequio alle formalità previste dalla legge – mediante i quali un soggetto – detto “conferente” – costituisca, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un *vincolo di destinazione* – per tale intendendosi l'impressione sui predetti beni di un legame esclusivo tra il loro impiego e le finalità da raggiungere – per un *tempo determinato* – da commisurarsi, se il beneficiario è persona fisica, alla vita di tale ultimo soggetto o, in ogni caso, non eccedente i novanta anni – e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico che si riferiscano a soggetti portatori di disabilità, a pubbliche amministrazioni o, più in generale, ad altri enti o persone fisiche.

Come si vede, dunque, gli atti passibili di essere trascritti a norma dell'art. 2645-ter c.c. sono diretti a costituire, per l'appunto, un vincolo di destinazione su una determinata massa di beni immobili o mobili registrati che, pur rimanendo nella titolarità giuridica del conferente, diverrà, chiaramente per il solo periodo stabilito, massa patrimoniale "separata" – vale a dire "distinta" – rispetto al patrimonio facente capo al conferente. Tale ultimo effetto è dovuto, naturalmente, al vincolo di destinazione impresso sui detti beni e, a seguito della trascrizione a norma dell'art. 2645-ter c.c., reso opponibile ai terzi (cioè agli eventuali creditori del conferente).

- Conseguenza di tale condizione di "patrimonio separato" sarà la soggezione dei beni vincolati *ex art. 2645-ter c.c.* e dei frutti da questi ultimi ricavabili, alla *sola esclusiva soddisfazione dei debiti contratti per le finalità cui il vincolo di destinazione si riferisce*. È sempre fatta salva l'inefficacia di un tale atto di destinazione ove esso, a norma dell'art. 2915, comma 1, c.c., rechi pregiudizio al creditore pignorante e/o ai creditori intervenuti nell'esecuzione, chiaramente quando l'anzidetto atto di destinazione sia stato *trascritto in data successiva all'inizio della procedura esecutiva*. Sicché, in buona sostanza, affinché l'effetto di segregazione patrimoniale – e di protezione rispetto all'azione esecutiva stessa – possa dirsi operante, *occorrerà pur sempre che la trascrizione sia anteriore al pignoramento*.

Orbene. Gli effetti conseguenti alla costituzione del predetto vincolo di destinazione si risolveranno in:

- I. una concreta e definita impressione della destinazione sui beni oggetto dell'atto (di tal che, sino al raggiungimento del limite temporale previsto, gli anzidetti beni non potranno essere impiegati per altri fini che non siano quelli cui la destinazione impressa si riferisce);
- II. in una indisponibilità dei predetti beni. Essa, per la precisione, potrà essere assoluta, che cioè si risolverà in una gestione statica dei beni (mera amministrazione degli stessi), o relativa, attraverso una gestione che potrà dirsi dinamica (possibilità, ad es., di compiere negozi dispositivi);
- III. nella segregazione del patrimonio destinato. Ciò, come si è detto, si risolverà nella impossibilità che i creditori possano aggredire i beni ivi conferiti per debiti estranei all'attuazione dei fini meritevoli di tutela che giustificano l'atto di destinazione. Valga rilevare, sul punto, come tali soggetti saranno, al più, titolari del diritto all'azione revocatoria avverso l'atto costitutivo, e ciò ove essi possano dirsi titolari di un diritto di credito sorto anteriormente alla costituzione del vincolo e sussistano i presupposti di legge per esercitare la predetta azione.

Infine, per concludere questa sintetica disamina, converrà rilevare come gli atti di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* – sebbene assimilabili quanto agli effetti a istituti tipici come il già esaminato fondo patrimoniale – si distinguano per l'assenza, nella norma regolatrice, di qualsivoglia specificazione circa le finalità perseguibili attraverso il particolare atto di destinazione (ciò che consentirà di includervi una serie potenzialmente infinita di situazioni che siano meritevoli di tutela) e sulle modalità di amministrazione e/o gestione dei beni che formino oggetto del vincolo.

Specularmente – ciò che peraltro consente di conferire una peculiare flessibilità agli atti in parola – la destinazione potrà essere impressa ai beni attraverso una pluralità di forme, inclusa la creazione di nuovi soggetti di diritto (es. fondazioni, altri enti dotati di personalità giuridica).

II PARAGRAFO

Il c.d. contratto di affidamento fiduciario

L'istituto che qui si descriverà è stato introdotto con la L. 112/2016, c.d. Legge sul "Dopo di Noi".

La predetta Legge, oltre a prevedere una serie particolarmente interessante di misure per la tutela di persone affette da disabilità grave e prive di sostegno familiare, ha altresì agevolato, sotto il profilo fiscale, la stipula di polizze di assicurazione, l'istituzione di *trust*, di vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.* (su cui cfr. *supra*), di fondi speciali regolati attraverso un contratto di affidamento fiduciario.

A tale ultimo proposito, basterà ricordare come i predetti istituti vadano esenti dall'imposta di successione e donazione, e ciò anche quando si proceda a ulteriormente dotare patrimonialmente gli anzidetti strumenti (e, dunque, non solo all'atto della loro istituzione). Peraltro, in tali casi le imposte di registro, ipotecaria e catastale verranno corrisposte in misura fissa, potendosi altresì invocare l'esenzione per l'imposta di bollo che riguardi atti, istanze, contratti, documenti, estratti, copie e certificati.

Dunque, e per meglio identificare l'istituto qui in esame, potrà rilevarsi come esso:

- sia quel contratto di durata, plurilaterale (stipulato, cioè, tra due o più parti), tipico (ossia previsto e regolato da apposita norma di legge), *inter vivos* (vale a dire intercorrente tra persone viventi) e che abbia a oggetto il trasferimento da un soggetto – detto “affidante” – a un altro soggetto – detto “affidatario” – di un insieme di diritti su beni che sia effettuato in considerazione del particolare *programma di destinazione* diretto alla protezione di un soggetto affetto da disabilità grave. Valga rilevare, quanto alla struttura del contratto di affidamento fiduciario, come esso, pur potendosi accostare al *trust*, se ne differenzi quanto alla natura contrattuale e al mancato rinvio, in esso, a una legge di regolazione estera.

I *soggetti* parte del contratto di affidamento fiduciario potranno essere persone fisiche o giuridiche (anche quando queste ultime assumano la natura di organizzazioni non lucrative di utilità sociale *ex art. 10, comma 1, D.lgs. 460/1997*). I beneficiari, poi, dovranno necessariamente essere *soggetti affetti da disabilità grave* (minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che possano essere causa di difficoltà nell'apprendimento, nelle relazioni interpersonali e in quelle lavorative) e che si ripercuotano sul soggetto causando una riduzione dell'autonomia personale.

Sotto il profilo dei *requisiti oggettivi*, tra gli altri, il contratto fiduciario dovrà rispettare i seguenti:

- I. redazione per atto pubblico;
- II. chiara e univoca identificazione delle parti del negozio e dei loro rispettivi ruoli;
- III. indicazione specifica dei bisogni dei soggetti affetti da grave disabilità che diverranno beneficiari del negozio stesso. Ciò comporterà, altresì, la necessità di individuare tutte le attività dirette alla soddisfazione degli anzidetti bisogni;
- IV. previsione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione posti a carico del fiduciario;
- V. *attribuzione esplicita e univoca della destinazione “di scopo” sui beni oggetto del contratto di affidamento fiduciario.*

Per concludere, e in relazione agli *effetti* di tale negozio, occorre precisare come gli stessi siano direttamente connessi alle varianti che tale contratto potrà assumere e alle finalità del medesimo (di garanzia, di gestione patrimoniale, etc.), comunque tutte caratterizzate dalla segregazione prodotta sui beni oggetto del contratto medesimo. Sicché, e parallelamente agli altri istituti *lato sensu* di protezione patrimoniale, *i predetti beni saranno sottratti agli effetti tipici della responsabilità patrimoniale e potranno divenire oggetto di esecuzione solo quando debbano essere soddisfatti debiti contratti in esecuzione del programma assistenziale dedotto in contratto.*

III PARAGRAFO

Le polizze assicurative e i fondi pensione

In quest'ultimo paragrafo, conclusivo, saranno brevemente esaminati il contratto di assicurazione – limitatamente all'assicurazione sulla vita – e i c.d. fondi pensione.

Quanto all'assicurazione sulla vita, in particolare, occorre subito precisare come essa possa negoziabilmente atteggiarsi alla stregua di:

- I. assicurazione per il caso di morte, ove l'assicuratore si sia obbligato a pagare al beneficiario dell'assicurazione una somma o una rendita quando si verifichi la morte dell'assicurato;
- II. assicurazione per il caso di sopravvivenza, fattispecie contrattuale in cui l'assicuratore si obbliga a versare a favore dell'assicurato o del terzo beneficiario una somma o una rendita a epoca fissa e per il caso di sopravvivenza dell'assicurato stesso.


L'obiettivo dell'assicurazione sulla vita – che ha spinto a includerla nella trattazione relativa agli strumenti di tutela del patrimonio, insieme peraltro a quanto previsto all'art. 1923 c.c. – è da rinvenirsi nel carattere *previdenziale* che la predetta forma di assicurazione presenta. Attraverso la stipula di tale negozio, difatti, l'assicurato ha quale fine quello di garantire – ai familiari, agli eredi ove sopravvenga la propria morte, o a sé stesso in caso di sopravvivenza – la disponibilità di una somma di denaro o di una rendita determinata. D'altro canto, l'assicurato potrà esercitare il proprio diritto di *riscatto*, ove abbia smesso di pagare i premi, e si da riavere una quota di quelli già versati. Diversamente, attraverso la c.d. *riduzione*, il contratto permarrà in vigore, ma l'assicurato non dovrà versare i premi ulteriori (riducendosi proporzionalmente la somma assicurata).


Si ricordi, per concludere, come il richiamato art. 1923, comma 1, c.c. dichiara *non passibili di essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall'assicuratore al contraente l'assicurazione o al beneficiario* (pur con l'avvertenza che detto principio è stato sottoposto a un importante opera di ridimensionamento da parte della Suprema Corte di Cassazione).

Infine, e in estrema sintesi, può rilevarsi come attraverso i *fondi pensione* – categoria di difficoltoso inquadramento dogmatico e passibile di essere suddivisa in fondi pensione c.d. chiusi, cioè legati al contratto collettivo di lavoro (e “sfruttabili” da un soggetto che sia lavoratore dipendente) e aperti, che si rivolgono cioè non solo ai lavoratori dipendenti ma anche agli autonomi – sia assicurata la corresponsione, accanto alla pensione spettante al lavoratore *ex lege*, di una pensione ulteriore e a essa “complementare”.



Via Vittorio Emanuele II, 26
20900 Monza

 t. 039 2304417

 f. 039 2301588

 segreteria@sls-lex.eu

 Studio Legale Salsone SLS

 Studio Legale Salsone

www.sls-lex.eu

MONZA | MILANO | ROMA